

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DIRIGENTI

**PER IL PERSONALE NAVIGANTE
TECNICO CON QUALIFICA DI
COMANDANTE DELLA**

**COMPAGNIA
AEREA ITALIANA**



In applicazione dell'accordo-quadro, del contratto aziendale e del chiarimento a verbale sottoscritti il 14 settembre 2008, si conviene quanto segue.

Art. 1 Area contrattuale

La presente regolamentazione contiene la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro del personale navigante tecnico con qualifica di Comandante della Società Compagnia Aerea Italiana (CAI), integrata – così come previsto dall'art. 27 del CCNL dei Dirigenti Industriali – dalla disciplina di dettaglio prevista per i piloti CAI, in coerenza e compatibilmente con la figura del Comandante.

Art. 2 Qualifica e suo riconoscimento

Al personale navigante tecnico CAI con qualifica di Comandante, atteso il ruolo ricoperto in azienda caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale e le funzioni esplicitate al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi della impresa, è riconosciuta, ad ogni effetto di legge, la categoria di Dirigente, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto collettivo.

PARTE I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO E TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Art. 3 Assunzione

Le assunzioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni legislative e normative in vigore ed alla buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana ed inglese.

All'atto dell'assunzione la Compagnia è tenuta a comunicare al Comandante, obbligatoriamente per iscritto:

- la decorrenza del contratto e, se questo è a tempo determinato, la relativa durata;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- la base di servizio;
- i dati retributivi essenziali;
- altre condizioni di lavoro eventualmente concordate;
- il riferimento al presente Contratto Collettivo Aziendale.

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:

- un documento di identificazione personale;
- certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato di famiglia;
- titolo di studio;
- fotocopia del congedo militare o foglio matricolare (se previsto);
- fotocopia del codice fiscale;
- certificato penale;



- certificato carichi pendenti;
- n. 4 foto formato tessera;
- Brevetto di Pilota di linea (A.T.P.L.);
- altri documenti che la Compagnia ritenesse opportuno richiedere in relazione alle mansioni da affidare.

Il Comandante ha l'obbligo di domicilio entro 50 chilometri dal comune dove è collocata la sua base di servizio.

Il Comandante è tenuto a dichiarare alla Società il domicilio di cui al capoverso precedente, nonché la sua residenza e il recapito telefonico ed a notificarne ogni successivo mutamento.

Il Comandante al momento dell'assunzione, dovrà fornire idonea documentazione attestante l'idoneità al volo da parte degli enti preposti dalle normative vigenti.

Il Comandante dovrà acquisire e mantenere in corso di validità le certificazioni e specializzazioni necessarie all'espletamento delle mansioni affidategli e per il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'assunzione.

L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai Comandanti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a sei mesi, potrà essere concordata tra le parti e dovrà risultare da atto scritto.

PARTE II SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 4 Doveri

Ferme le disposizioni di legge nazionali ed internazionali relative al Comandante dell'aeromobile, quest'ultimo, laddove richiesto e/o necessario e con le modalità previste dalle disposizioni aziendali, dovrà anche garantire il corretto svolgimento ed esecuzione delle seguenti attività:

- compilare e presentare il piano di volo qualora non fosse predisposto da strutture aziendali a ciò dedicate;
- effettuare le ispezioni di transito e pre-volo;
- effettuare ispezioni particolari; qualora autorizzate dagli enti competenti;
- presiedere le attività connesse al rifornimento carburante, con controllo e/o verifica delle quantità imbarcate,
- effettuare l'assistenza al carico ed al bilanciamento dell'aeromobile;
- compilare il piano di carico.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures. In the center, there is a circular stamp, partially obscured by a signature, which appears to contain some text and a central emblem. The overall appearance is that of a formal document with multiple authorized signatures.

Nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia il Comandante deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli. In particolare dovrà:

- rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dalla Compagnia per il controllo delle presenze;
- dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate osservando le norme del presente accordo e le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Compagnia;
- non trattare affari, per conto proprio o di terzi che possano interferire con lo svolgimento dell'attività operativa o risultare in contrasto con gli interessi della Compagnia, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione ed organizzazione della Compagnia o farne uso in modo da poter recare ad essa concorrenza o pregiudizio.

ART. 5 Contratti a tempo parziale

L'assunzione può avvenire a tempo parziale secondo le disposizioni di Legge (D.Lgs 25 febbraio 2000 n. 61 e successive modificazioni e integrazioni), che regolano anche la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale nonché eventuali necessità di elasticità e flessibilità.

Il lavoro a tempo parziale potrà essere verticale, orizzontale o misto.

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, così come successivamente modificato, nel contratto individuale di lavoro potranno essere convenute clausole di flessibilità/elasticità che consentano all'azienda, a fronte di esigenze tecniche, organizzative ed operative, di modificare con un preavviso di almeno cinque giorni la collocazione temporale della prestazione part-time nonché di richiedere la variazione in aumento della prestazione lavorativa nel part-time verticale e/o misto.

Ove l'azienda eserciti tale facoltà, il solo stipendio mensile sarà incrementato dell'8% in caso di variazione della collocazione della prestazione e del 4% in caso di incremento della prestazione. Le due percentuali di maggiorazione non sono cumulabili ed in caso di aumento della prestazione a parità collocazione della quantità di lavoro originariamente pattuita trova applicazione la sola maggiorazione del 4%.

Nel caso in cui la variazione sia richiesta dal Comandante nessuna maggiorazione sarà dovuta.

In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale il Comandante non può rifiutare il lavoro supplementare richiesto dalla azienda e la prestazione di lavoro supplementare verrà compensata con maggiorazione del 4% applicata al solo stipendio mensile. Il lavoro supplementare potrà essere richiesto fino a concorrenza del normale orario di lavoro.

Il trattamento economico e normativo sarà direttamente proporzionale alla ridotta durata

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'PP', followed by a large, stylized signature, and then another signature that looks like 'Bay'. There are also some smaller, less distinct marks and initials scattered around.

della prestazione.

La maturazione dell'anzianità aziendale, ai fini dell'applicazione dei trattamenti economici e normativi di cui al presente contratto, è direttamente commisurata alla ridotta durata della prestazione.

Le eventuali domande di trasformazione, definitiva o temporanea, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale dovranno pervenire all'azienda entro il 30 aprile di ciascun anno; ove, compatibilmente con le esigenze aziendali, dette richieste fossero accolte la trasformazione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 6 Contratti a tempo determinato

L'assunzione può avvenire con fissazione di un termine secondo le disposizioni di legge in materia per i dirigenti.

Art. 7 Divise - Indumenti Di Volo - Bagaglio

Il Comandante ha l'obbligo di indossare durante il servizio la divisa prescritta per la sua qualifica.


La vestizione è interamente a carico della Compagnia.

Il Comandante deve conservare in buono stato gli indumenti senza apportare agli stessi alcuna modifica.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il Comandante dovrà restituire alla Compagnia gli ultimi indumenti ricevuti; in caso di perdita o mancata restituzione degli indumenti la Compagnia potrà rivalersene trattenendo il valore dalle competenze maturate dal Comandante.

La vestizione iniziale nonché il rinnovo periodico del vestiario sono i seguenti:

Oggetto	Quantità	Durata
Soprabito invernale	1	3 anni
Impermeabile estivo	1	3 anni
Giacca invernale	1	2 anni
Pantaloni invernali	2	2 anni



Giacca estiva	1	2 anni
Pantaloni estivi	2	2 anni
Camicie manica lunga	4	1 anno
Camicie manica corta	6	1 anno
Cravatta	2	1 anno
Berretto	1	3 anni
Pullover senza maniche	2	2 anni
Cintura	2	2 anni

Per la perdita totale del vestiario personale e del bagaglio in conseguenza ad avvenimenti di volo viene corrisposta la somma di € 309.87 nel caso in cui il Comandante sia comandato in servizio di durata inferiore a 5 giorni e di € 413.17 se pari o superiore a 5 giorni. Nel caso di perdita parziale o deterioramento l'importo è proporzionale al danno subito.

Art. 8 Ferie

Il Comandante ha diritto a ferie annuali nella misura di trenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.

Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di ferie.

Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Comandante la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita.

Le ferie saranno assegnate dall'Azienda tenendo conto delle disponibilità e compatibilità aziendali.

Relativamente al periodo giugno-settembre, le ferie eventualmente richieste potranno essere concesse dalla azienda in misura non superiore a 10 giorni. L'accoglimento di richieste di ferie per un numero di giorni superiori a dieci sarà valutato dalla azienda in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive.

Entro il 30 settembre il Comandante dovrà comunicare all'Azienda la sua preferenza in ordine alla collocazione delle ferie nell'anno successivo. L'Azienda entro il 30 novembre successivo darà comunicazione scritta al Comandante dell'accettazione o dell'impossibilità di accettazione dei periodi richiesti per i mesi gennaio-maggio, ed entro il 30 aprile per i restanti mesi dell'anno. L'eventuale accettazione non pregiudica in ogni

bo

caso la possibilità dell'Azienda di procedere ad una diversa assegnazione delle ferie in presenza di sopravvenute esigenze operative.

Al Comandante richiamato in servizio durante il periodo di ferie, la Compagnia è tenuta ad applicare, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie, il trattamento di missione previsto dal successivo. La Compagnia inoltre è tenuta a rimborsargli le eventuali documentate spese già sostenute inutilmente a causa dell'anticipata interruzione delle ferie, sempre che l'interessato non abbia diritto al rimborso da parte di terzi.

I periodi di tempo necessari per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non vengono computati nella durata delle ferie.

Il godimento delle ferie deve intendersi interrotto nel caso di sopraggiunta malattia che non ne consenta la piena fruizione e che sia in ogni caso di durata non inferiore ai 3 giorni, sempre che l'interessato ne abbia dato tempestiva comunicazione all'Azienda, fornendo indicazione del luogo presso il quale può essere effettuata la visita di controllo.

Nel caso di pagamento delle ferie eventualmente non godute per risoluzione del rapporto di lavoro, ciascun giorno di ferie non goduto sarà liquidato sulla base della retribuzione mensile divisa per 30.

Il periodo di ferie è computato ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 9 Spese di trasporto


Il Comandante presso la base di servizio deve provvedere a presentarsi in servizio con i propri mezzi.

Al Comandante fuori sede compete il rimborso delle spese documentabili sostenute per recarsi in albergo al termine del servizio ed in aeroporto all'inizio del servizio ove l'Azienda non provveda al trasporto.

Art. 10 Assenza per malattia

Qualsiasi assenza dal servizio, a prescindere dalla causa determinante, deve essere comunicata alla Compagnia non appena insorga.

In particolare, in caso di malattia/infortunio il Comandante è tenuto a presentare il relativo certificato medico di giustificazione entro il secondo giorno dall'inizio della malattia o della sua eventuale prosecuzione, salvo il caso di comprovato impedimento, comunicando con la massima tempestività la durata del periodo di infermità risultante dal certificato stesso.



7

In caso di inosservanza di quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2 l'assenza si considera ingiustificata.

La Compagnia ha diritto di far controllare lo stato di infermità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Qualora il Comandante durante l'assenza debba, per particolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Compagnia, ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l'indirizzo dove potrà essere rintracciato.

Il Comandante assente per malattia/infortunio è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato alla Compagnia, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ad eccezione dei casi di inidoneità temporanea al volo certificata da IML o SASN.

Conseguentemente il Comandante che debba lasciare il domicilio per eventuali e comprovate necessità di visite prestazioni o accertamenti specialistici e non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Compagnia.

La permanenza del Comandante nel proprio domicilio, durante le fasce orarie come sopra definite, potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti. Al termine del periodo di infermità, il Comandante dovrà formalizzare attraverso certificato medico "definitivo" e comunicare alla Compagnia la propria idoneità entro l'ultimo giorno di assenza.


Il mancato rispetto da parte del Comandante degli obblighi sopra indicati comporta la perdita del trattamento economico di malattia ed è sanzionabile con l'adozione del provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e nei casi più gravi dal licenziamento senza preavviso.

Come previsto dalla vigente normativa in materia, nei casi di assenza continuata per malattia o di assenza per infortunio (superiore a 20 giorni), il Comandante dovrà sottoporsi ad una visita medica straordinaria presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare; sarà cura dell'istituto stesso, salvo diversa disciplina di legge o regolamentare, accertare in questo caso idoneità alla ripresa del servizio.

Il Comandante impegnato in attività di servizio fuori sede, infermo per sopravvenuta malattia o infortunio, deve attenersi alle stesse norme dei punti precedenti, facendo riferimento all'Ufficio Direzione Operazioni Volo.

Art. 11 Trattamento di malattia

In caso di malattia/inidoneità il Comandante ha diritto alla conservazione del posto, in applicazione di un regime di comporta secco e per sommatoria, per un periodo di 12 mesi.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a stylized signature, a large 'V' or similar mark, a signature that appears to be 'Ca', a signature that appears to be 'M', a signature that appears to be 'A', and a small mark that appears to be '17'.

In caso di malattia/inidoneità per causa di servizio, a partire dal primo giorno di assenza e per i primi 8 mesi il dipendente percepisce la normale retribuzione mensile: per i successivi 4 mesi il 50%.

In caso di malattia /inidoneità non per causa di servizio: a partire dal primo giorno di assenza è corrisposto il 100% della normale retribuzione per i primi 6 mesi; 50% per i successivi 6 mesi.

Superato il periodo massimo di comporta, il Comandante dichiarato temporaneamente inidoneo al servizio di volo da IML potrà chiedere un periodo continuativo di aspettativa non retribuita, e priva di qualsiasi effetto ai fini dell'anzianità, giustificato dalla permanenza dello stato di inabilità temporanea certificata da IML, fino ad un massimo di 12 mesi.

Art. 12 Inidoneità permanente al volo

L'inidoneità permanente dichiarata dall'IML determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

Art. 13 Assicurazioni

La Compagnia è tenuta ad assicurare i Comandanti contro i rischi di volo, a norma dell'art 935 cod. Nav., per i seguenti capitali:

a) per morte: Euro 309.874,13

b) per invalidità permanente (generica) assoluta: Euro 413.165,51

c) per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a norma di legge: le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).


Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali assicurati sono: Euro 129.114,22

L'assicurazione è estesa alle malattie professionali previste per la categoria dei Comandanti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive integrazioni e modificazioni.

In caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad infortunio o a malattia professionale in misura non inferiore al cinquanta per cento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).

L'assicurazione, inoltre, comprende gli infortuni subiti dai Comandanti nei periodi contrattualmente definiti "tempo di servizio".

Sempre per i medesimi capitali, con riferimento a ciascuna delle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c), vengono altresì assicurati gli infortuni subiti dai Comandanti nei periodi di riserva a domicilio, nei periodi trascorsi fuori sede effettuati per conto della



Compagnia, nonché durante il tempo di trasferimento dal domicilio all'aeroporto per l'effettuazione del servizio e viceversa.

La Compagnia assicura, inoltre, i Comandanti per morte e invalidità permanente conseguenti a malattie endemiche (tropicali) contratte in dipendenza dell'attività di servizio svolta nelle aree geografiche indicate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità per i seguenti capitali:

a) per morte: Euro 309.874,13

b) per invalidità permanente (generica) assoluta: Euro 413.165,51

c) per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).

Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali assicurati sono: Euro 129.114,22

In caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad infortunio o a malattia professionale in misura non inferiore al cinquanta per cento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).

La Compagnia assicura il Comandante nel caso di morte per qualsiasi causa secondo i capitali di seguito indicati: € 206.582,76.

La Compagnia assicura i Comandanti per l'invalidità permanente specifica (inabilità permanente al volo) derivante da qualsiasi causa per i capitali indicati nella tabella sotto riportata:

fino a 52 anni	361.519,82
53 anni	206.282,75
54 anni	154.937,06
55 anni	103.291,37
56 anni	61.974,82
57 anni	41.316,55
58 anni	30.987,41
59 anni	15.493,70
60 anni	7.746,85

Con le frasi:

- "fino a 52 anni" si intende: fino alla data di compimento del 52° anno di età;

- "fino a 53 anni" si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 52° anno di età fino alla data del compimento del 53° anno di età;

- e così via per le frasi successive fino a 59 anni;

- "fino a 60 anni" si intende, da un giorno dopo la data di compimento del 59° anno di età fino alla data di compimento del 60° anno di età ed eventualmente oltre.

La Compagnia assicura il Comandante per l'invalidità temporanea specifica (inabilità temporanea al volo) per i periodi superiori ai 20 giorni consecutivi con una indennità giornaliera pari ad € 77,47 da corrispondere per un massimo di 365 giorni.

Art. 14 Assicurazioni sanitarie

La Compagnia, direttamente o tramite la adesione a Casse mutualistiche e di assistenza, assicura il Comandante per prestazioni sanitarie, integrative al Servizio Sanitario Nazionale, con un onere massimo pro capite, comprensivo di eventuali contribuzioni di solidarietà, pari a € 1.695.

Tale trattamento ha carattere esclusivo.

Art. 15 Servizio di linea

1. Sistema Diarie

A. Diaria di linea

Il rimborso delle spese per servizio di linea avverrà sulla base del conteggio delle ore di servizio/assenza dalla base di servizio.

i Modalità di calcolo

- la liquidazione dell'**importo giornaliero** verrà riconosciuta al navigante che abbia maturato un tempo di servizio/assenza fuori base uguale o superiore a 12 ore effettive nell'arco della giornata (00.01-24.00);
- la liquidazione dell'**importo orario**, pari ad 1/12 dell'importo giornaliero, verrà riconosciuta al navigante che abbia maturato un tempo di servizio/assenza fuori base inferiore a 12 ore nell'arco della giornata (00.01-24.00), calcolando tale importo in base all'effettivo numero di ore prestate con arrotondamento alla mezz'ora successiva.



ii Importi

L'importo giornaliero ed orario maturati con le modalità di calcolo sopra indicate, viene di seguito indicato:

Importo	€
Giornaliero	42
Orario	3,5



B. Basi estere



Il sistema, delineato ai precedenti capoversi, si applica, in caso di dislocazione del navigante in base estera, considerando il tempo di permanenza nella base interamente come tempo di servizio/assenza;

C. Liquidazione

Le diarie maturate dal navigante, indipendentemente dal tipo di attività effettuata, saranno normalmente liquidate con le competenze del foglio retribuzione del mese successivo.

2. Pernottamenti

I pernottamenti ed i trasferimenti fuori sede del Pilota, sia in Italia che all'estero, sono a cura e a carico della Compagnia, in strutture alberghiere di categoria almeno 4 stelle, in camera doppia uso singola.

Art. 16 Missioni non di linea

Al Comandante in missione non di linea, oltre al pagamento del biglietto di viaggio od al rimborso del prezzo relativo, è dovuto un rimborso delle spese di vitto nei limiti della normalità. Si stabilisce che forfetariamente tali spese saranno compensate con la corresponsione della diaria di € 56,81 giornaliera.

Ove la missione non di linea all'estero si protragga oltre il 3° giorno, il trattamento di cui al precedente punto 1 è integrato, con decorrenza dal 3° giorno, con una indennità giornaliera aggiuntiva di € 20.66.

Al Comandante in addestramento fuori sede è riconosciuto il trattamento di missione (non di linea).

PARTE III REGOLAMENTAZIONE DI IMPIEGO

Art. 17 Orario di lavoro, tempo di servizio, tempo di volo, riserva

Per ciò che attiene a definizioni, limiti giornalieri, limiti periodici e riposi minimi si fa riferimento a quanto stabilito in materia dai vigenti regolamenti internazionali, europei e nazionali.

Gli orari previsti devono consentire di terminare i voli entro il periodo di servizio di volo massimo permesso. A tal fine nella programmazione mensile delle turnazioni l'Azienda prevedrà un Periodo di Servizio di Volo (FDP) massimo giornaliero ridotto di 30 minuti rispetto a quelli di cui al comma 1.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del regolamento integrativo al Capo Q dell'Allegato III del Reg. (CEE) n. 3922/1991 relativo ai diversi impieghi di riserva, nel caso specifico di servizi di riserva che non siano prestati presso la normale sede (riserva in aeroporto) il Comandante deve presentarsi al campo entro 90 minuti dalla notifica.

Art. 18 Riposi

La spettanza di riposi per ciascun Comandante viene fissata in 30 giorni per ogni trimestre di riferimento. I riposi assorbono le domeniche e le festività previste dalla vigente normativa di legge. I trimestri di riferimento sono: feb/mar/apr; mag/giu/lug; ago/set/ott; nov/dic/gen.

Il numero minimo di riposi programmabili nel mese viene fissato a 8.

Il giorno di riposo, come disciplinato dalla normativa di riferimento, assorbe il riposo fisiologico conseguente all'attività di volo e/o di servizio.

Di questi giorni di riposo 2 nel periodo estivo (maggio/ottobre) e 3 nel periodo invernale (novembre/aprile) devono essere considerati, una volta assegnati, inamovibili e sono individuati dalla azienda nei turni mensili, tenuto conto delle richieste del Comandante, compatibilmente con le esigenze organizzative ed operative.



L'Azienda in operativo per esigenze di servizio può spostare, anticipare, rinviare o cancellare un numero massimo di 4 riposi programmati del mese, fermo restando quanto stabilito per i riposi inamovibili.

I riposi non goduti nel trimestre di riferimento, fino a concorrenza dei 30 contrattualmente previsti, potranno, a scelta del Comandante, essere riassegnati nel trimestre successivo, in aggiunta a quelli già spettanti, o liquidati con un compenso sostitutivo costituito da 1/20 della retribuzione mensile maggiorata del 50%.

Nel caso in cui il Comandante sia contattato nel giorno di riposo e si renda disponibile all'impiego nel giorno stesso il riposo non goduto potrà, a scelta del Comandante, essere riassegnato nel trimestre successivo, in aggiunta a quelli già spettati, o essere liquidato con un compenso sostitutivo costituito da 1/20 della retribuzione mensile maggiorata del 75%.

L'assenza (anche per malattia, infortunio, aspettativa, ecc.) programmata nel turno mensile assorbe 1 giorno di riposo ogni 3 giorni programmati.

L'assenza (anche per malattia, infortunio, aspettativa, ecc.) comunicata successivamente alla programmazione del turno assorbe i riposi programmati sul turno e sovrapposti all'assenza stessa.



Uno dei giorni di riposo dovrà essere accordato il giorno antecedente quello fissato per la visita medica. Il giorno della visita medica non sarà considerato né riposo né servizio. Il Comandante in addestramento non di linea ha diritto a 6 giorni di riposo al mese.

Art. 19 Addestramento e formazione a distanza

Il Comandante è tenuto al rimborso delle spese professionali di formazione per l'abilitazione agli a/m in uso dalla Compagnia.

La Compagnia agevolerà il personale di volo con anzianità aziendale superiore ad un anno, sostenendo direttamente l'onere economico relativo alle spese di abilitazione.

Tale importo, costituito da costi generali e spese vive di addestramento e soggiorno, verrà comunicato di volta in volta al Comandante che si impegnerà formalmente alla integrale restituzione alla Compagnia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni ovvero per licenziamento dovuto a motivi disciplinari che avvenga entro un lasso di tempo di tre anni dall'abilitazione di fine addestramento. L'importo da restituire verrà suddiviso in quote annue e correlato in maniera proporzionale al periodo trascorso dall'abilitazione all'eventuale uscita dalla Compagnia.

PARTE IV RETRIBUZIONE

Art. 20 Stipendio mensile

Ai Comandanti è corrisposto lo stipendio mensile, corrisposto per 14 mensilità, modulato sulla base dell'anzianità di servizio nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate.

Art. 21 Indennità di volo

Ai Comandanti in servizio è garantito per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita, il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle A e B allegate.

Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle A e B allegate. L'indennità di volo integrativa è pagata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti.

Ai sensi del precedente capoverso, per ora di volo effettuata s'intende l'ora di volo *block to block* schedulata.

Gl'importi dell'indennità oraria di volo integrativa sono articolati in 4 scaglioni orari e non sono tra loro cumulabili.

Art. 22 Tredicesima e quattordicesima mensilità

Ai Comandanti è corrisposta, nel mese di dicembre, una tredicesima mensilità e, nel mese di giugno, una quattordicesima mensilità costituite dallo stipendio mensile.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il Comandante che abbia superato il periodo di prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata come mese intero.

La tredicesima e quattordicesima mensilità formano parte integrante della retribuzione agli effetti della determinazione dei contributi di previdenza e delle indennità di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 23 Retribuzione mensile

La retribuzione mensile, ovvero la normale retribuzione, è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita, e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile.


Art. 24 Trattamento di Fine Rapporto

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro verrà corrisposto al Comandante il trattamento di fine rapporto così come determinato dall'art. 2120 C.C.

La retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. è costituita dai seguenti elementi, con esclusione di ogni erogazione effettuata ad altro titolo:
stipendio mensile, ivi comprese le mensilità aggiuntive;
indennità di volo minima garantita per 12 mensilità.

In caso di morte del Comandante le indennità di mancato preavviso e il trattamento di fine rapporto devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del Comandante, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone su indicate, ed in mancanza altresì di disposizioni testamentarie, quanto previsto al comma precedente è attribuito secondo le norme della successione legittima.

PARTE V



PREVIDENZA

Art. 25 Previdenza complementare

Le Parti convengono che i Comandanti dipendenti dalla Compagnia possano aderire al Fondo Pensione Complementare P.N.T. "Previvolo". Allo scopo le parti accettano integralmente lo Statuto e le norme che regolamentano il funzionamento, la gestione e le prestazioni del Fondo.

L'adesione al Fondo può essere richiesta a partire dalla data di superamento del periodo di prova da parte dei Comandanti assunti con contratto a tempo indeterminato.

I Comandanti che siano stati occupati precedentemente presso altre Aziende e che abbiano già aderito al Fondo, possono richiedere l'adesione a partire dalla data di assunzione presso la Società.

La contribuzione minima a carico del Comandante iscritto al Fondo è pari al 2% della retribuzione utile ai fini del TFR. La contribuzione a carico della Società per ciascun Comandante iscritto al Fondo è pari al 2% della retribuzione utile ai fini del TFR.

Fermo quanto previsto al comma precedente circa l'onere contributivo pro capite complessivo posto a carico della Società, i Comandanti potranno aderire altresì alle forme ed ai trattamenti di previdenza integrativa previsti dal vigente CCNDAl da intendersi qui richiamati.

PARTE VI NORME INTEGRATIVE

Art. 26 Donne Comandanti - Pari Opportunità

In armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni e risoluzioni comunitarie e con riferimento alle normative di legge vigenti, la Compagnia garantirà il mantenimento dell'abilitazione e dei titoli professionali per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, per la durata prevista dalla vigente normativa.

Art. 27 Regolamento lista di anzianità

1. Nell'ambito delle esigenze organizzative e produttive dell'Azienda, la lista di anzianità regola i passaggi ad aeromobile di livello superiore. La Compagnia può procedere all'assunzione diretta di Comandanti per qualsiasi aeromobile, alla transizione ad aeromobile superiore nella misura del 25% del fabbisogno complessivo.
2. Nell'ambito delle esigenze organizzative e produttive dell'Azienda, si terrà conto della lista di anzianità per i criteri di scelta del Comandante interessato ad eventuali



trasferimenti.

3. Nel mese di Gennaio di ogni anno la Compagnia curerà la pubblicazione della lista di anzianità di tutti i Comandanti a tempo indeterminato e ne farà avere un esemplare a ciascun dipendente. Il dipendente che ritenga di non figurare al posto che gli spetta ha facoltà di reclamare per iscritto alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lista di anzianità. La Compagnia farà conoscere la sua decisione sul reclamo entro i 30 giorni successivi.
5. La lista di anzianità dei Comandanti è compilata secondo l'ordine determinato dalle date di assunzione presso la Compagnia. In caso di parità di tali date, la precedenza sarà determinata dalla maggiore età anagrafica.
6. I Comandanti giudicati idonei compiono il passaggio ad un livello di impiego superiore secondo l'ordine determinato dalla lista di anzianità nell'ambito delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda. Possono comunque transitare ad altro livello di impiego superiore solamente i Comandanti che in base all'età potranno assicurare una permanenza minima con tale impiego pari a 3 anni.
7. Ai fini del passaggio di aeromobile e dell'applicazione delle tabelle retributive gli aeromobili sono classificati dall'azienda in aeromobili di primo livello (corto/medio raggio) ed aeromobili di secondo livello (lungo raggio).

Art. 29 Regolamento incarichi

L'attribuzione al Comandante di particolari incarichi verrà effettuata per iscritto ad insindacabile giudizio della Compagnia e potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte della Compagnia stessa.

PARTE VII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30 Decorrenza e durata

Sia per la parte normativa che per la parte economica il presente contratto ha decorrenza dal 1° novembre 2008 e scade il 31 dicembre 2011.

La necessaria stabilità delle condizioni di esercizio d'impresa nel lungo periodo determina che le materie disciplinate dal presente contratto non sono suscettibili di negoziazione ulteriore durante la vigenza dello stesso. Durante la vigenza del contratto potranno pertanto essere discussi e valutati profili applicativi della normativa concordata a fronte di situazioni o fatti non previsti e/o disciplinati dal presente contratto.

Nell'arco di vigenza del contratto le Parti si impegnano di conseguenza a non intraprendere iniziative unilaterali e/o conflittuali che tendano a modificare in qualsivoglia modo le regole in questa sede definite concordando che eventuali



comportamenti difforni, ferma restando l'applicazione delle procedure generali di conciliazione delle vertenze, dovranno essere valutati anche ai fini della legge n. 146 del 1990.


Art. 31 Rappresentanze sindacali aziendali

Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970 rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite nell'ambito delle OOSS/AP firmatarie del presente contratto.

Art. 32 Clausola di rinvio

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono – in quanto compatibili con la figura del Comandante – le norme legislative in vigore per la categoria dei dirigenti nonché le disposizioni contenute nel vigente CCNL dei Dirigenti Industriali, in particolare:

- art. 8 – aspettativa
- art. 13 – trasferimento di proprietà dell'azienda;
- art. 14 – trasferimento del dirigente
- art. 15 – responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione;
- art. 16 – mutamento di posizione;
- art. 18 – Previdenza e assistenza sanitaria a carattere integrativo;
- art. 19 – Collegio Arbitrale;
- art. 20 – Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- art. 21 – controversie;
- art. 22 – risoluzione del rapporto;
- art. 23 – preavviso;
- art. 26 – anzianità;
- art. 27 – disposizioni generali e condizioni di miglior favore;
- art. 28 – contributi sindacali



COMANDANTI

STBS

IVMG

0-50 51-60 61-70 >70
LUNGO RAGGIO

0	1051,88	1605,89	34,96	69,92	104,88	139,84
1	1051,88	1605,89	34,96	69,92	104,88	139,84
2	1051,88	1605,89	34,96	69,92	104,88	139,84
3	1051,88	1605,89	34,96	69,92	104,88	139,84
4	1051,88	1605,89	34,96	69,92	104,88	139,84
5	1200,09	2227,97	38,71	77,42	116,13	154,84
6	1237,13	2383,49	39,64	79,29	118,93	158,58
7	1274,19	2539,01	40,58	81,16	121,73	162,31
8	1311,24	2694,53	41,51	83,03	124,54	166,05
9	1348,29	2849,47	42,45	84,89	127,34	169,79
10	1384,99	3004,99	43,38	86,76	130,14	173,53
11	1422,39	3160,51	44,32	88,63	132,95	177,26
12	1459,09	3316,03	45,25	90,50	135,75	181,00
13	1496,49	3471,55	46,19	92,37	138,56	184,74
14	1533,19	3626,50	47,12	94,24	141,36	188,48
15	1570,24	3782,02	48,05	96,11	144,16	192,22
16	1606,94	3937,54	48,99	97,98	146,97	195,95
17	1644,34	4093,06	49,92	99,85	149,77	199,69
18	1681,04	4248,58	50,80	101,59	152,39	203,18
19	1718,44	4403,52	51,79	103,58	155,38	207,17
20	1755,14	4559,04	52,72	105,45	158,17	210,90
21	1792,19	4714,56	53,66	107,31	160,97	214,63
22	1829,24	4870,08	54,59	109,18	163,77	218,35
23	1866,29	5025,60	55,52	111,04	166,56	222,08
24	1903,69	5180,54	56,45	112,91	169,36	225,81



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

n

COMANDANTI
STBS IVMG

0	1051,88	1605,89
1	1051,88	1605,89
2	1051,88	1605,89
3	1051,88	1605,89
4	1051,88	1605,89
5	1200,09	2227,97
6	1237,13	2383,49
7	1274,19	2539,01
8	1311,24	2694,53
9	1348,29	2849,47
10	1384,99	3004,99
11	1422,39	3160,51
12	1459,09	3316,03
13	1496,49	3471,55
14	1533,19	3626,50
15	1570,24	3782,02
16	1606,94	3937,54
17	1644,34	4093,06
18	1681,04	4248,58
19	1718,44	4403,52
20	1755,14	4559,04
21	1792,19	4714,56
22	1829,24	4870,08
23	1866,29	5025,60
24	1903,69	5180,54

[Signature]

[Signature]

FIT CISE *Chanti Chanti*
 FILT CAIL *non*
 UGL TRASPORTI *[Signature]*
 UIL TRASPORTI *[Signature]*
 CAI *[Signature]*

[Signature]

0-25	26-50	50-70	>70
CORTO RAGGIO			
30,69	61,38	92,06	122,75
30,69	61,38	92,06	122,75
30,69	61,38	92,06	122,75
30,69	61,38	92,06	122,75
30,69	61,38	92,06	122,75
33,78	67,55	101,33	135,11
34,49	68,98	103,47	137,96
35,20	70,41	105,61	140,81
35,92	71,83	107,75	143,67
36,63	73,26	109,89	146,52
37,34	74,69	112,03	149,38
38,06	76,11	114,17	152,23
38,78	77,56	116,34	155,12
39,50	79,01	118,51	158,01
40,23	80,45	120,68	160,90
40,95	81,90	122,84	163,79
41,67	83,34	125,01	166,68
42,39	84,79	127,18	169,57
43,12	86,23	129,35	172,46
43,84	87,68	131,51	175,35
44,56	89,12	133,68	178,24
45,28	90,57	135,85	181,13
46,01	92,01	138,02	184,02
46,73	93,46	140,19	186,91
47,45	94,90	142,35	189,80